



## **REGOLAMENTO CAMERALE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DI CUI AL D.M. 10.12.2001**

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO E DEFINIZIONE**

Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001.

Il provvedimento consiste nel riconoscimento al laboratorio, che ne faccia richiesta alla Camera di Commercio, dell'idoneità all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, a condizione che dispongano di un sistema di garanzia della qualità.

### **Articolo 2**

#### **DOMANDA DI RICONOSCIMENTO**

La domanda per il riconoscimento dell'idoneità, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dal laboratorio interessato alla camera di commercio della provincia nella quale ha la sede operativa principale.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneità;
- b) l'indicazione degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica corredata delle loro caratteristiche tecniche ed operative;
- c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
- d) l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del responsabile della verifica;
- e) la documentazione comprovante la sussistenza delle garanzie di indipendenza di cui all'art. 2 del D.M. 10.12.2001: in particolare, qualora il laboratorio faccia parte di una organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, tale struttura deve risultare sia sotto il profilo giuridico che operativo come una entità autonoma e distinta;
- f) il possesso di un sistema di garanzia della qualità, secondo la norma UNI CEI 17025, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.M. 10.12.2001;
- g) l'impegno a comunicare alla camera di commercio competente per territorio i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate, entro trenta giorni, dalla loro conclusione.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione da parte del legale rappresentante del laboratorio diretta ad assicurare:

- a) che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
- b) che il personale incaricato della verifica è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale.

Il laboratorio deve, inoltre, allegare alla domanda la dichiarazione di essere accreditato da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), di essere firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003, ovvero, che il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEN EN 45012.

Il laboratorio deve inoltre depositare con la domanda i fac-simili dei sigilli identificativi sia il laboratorio stesso che il personale che effettua le verifiche di cui all'elenco citato al punto d) sopra riportato.

La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento a favore della camera di commercio della somma di € 750,00 oltre IVA.

### **Articolo 3**

#### **PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ**

La Camera di commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso di requisiti da parte del laboratorio richiedente, anche attraverso l'effettuazione di sopralluoghi, emana il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica del dirigente responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.

Il decreto di riconoscimento, che ha validità su tutto il territorio nazionale, deve contenere:

- a) l'indicazione delle categorie degli strumenti di misura e le caratteristiche metrologiche per le quali il laboratorio viene abilitato;
- b) l'indicazione dell'organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità;
- c) la prescrizione per cui il laboratorio è tenuto a trasmettere alla Camera di Commercio i rapporti rilasciati dall'organismo di certificazione di garanzia della qualità in occasione delle visite ispettive periodiche;
- d) la durata del provvedimento di riconoscimento d'idoneità.

L'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentato ricorso entro sessanta giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

### **Articolo 4**

#### **SOSPENSIONE**

La Camera di Commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del dirigente responsabile dell'area della fede pubblica sospende il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica qualora:

- il laboratorio non ottemperi a quanto prescritto in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità dall'organismo di certificazione o dalla Camera di commercio;
- il laboratorio ed il relativo personale non abbiano più le condizioni di garanzia di indipendenza richieste dalla normativa vigente;

- nell'espletamento delle funzioni di vigilanza da parte della Camera di Commercio, si accertino irregolarità nelle operazioni di verifica effettuate dal laboratorio, a fronte di dichiarazione mendace circa l'avvenuto accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura verificati, nonché l'integrità dei sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.

Il provvedimento di sospensione cessa quando viene rimossa la causa che lo ha determinato.

Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso gerarchico a cura del laboratorio, entro trenta giorni dalla notifica, al Segretario Generale della Camera di commercio, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica.

La Camera di Commercio si riserva comunque di adottare ogni atto necessario qualora ravvisasse ipotesi di reato.

## **Articolo 5**

### **REVOCA**

La Camera di commercio, sentito il legale rappresentante del laboratorio, con provvedimento motivato del dirigente responsabile dell'area della fede pubblica revoca il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica qualora:

- il laboratorio non rimuova, entro il termine di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- il laboratorio effettui ripetute violazioni.

Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso gerarchico a cura del laboratorio entro trenta giorni dalla notifica, al Segretario generale della Camera di commercio, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica.

La Camera di Commercio si riserva comunque di adottare ogni atto necessario qualora ravvisasse ipotesi di reato.

## **Articolo 6**

### **PUBBLICITA'**

La Camera di commercio inserisce gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica nell'apposito elenco creato all'interno del programma informatico denominato "Eureka", consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica.

La Camera di Commercio comunica il provvedimento di sospensione o di revoca da essa adottato a tutte le Camere di Commercio e a tutti gli interessati anche mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente.

## **Articolo 7**

### **RINNOVO**

Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica ha validità annuale, corrispondente all'anno solare.

Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica è rinnovato ogni anno su istanza da proporsi entro il 31 gennaio di ogni anno, dietro versamento a favore della Camera di Commercio dell'importo annuale di € 650,00 oltre IVA.

La Camera di Commercio rilascia il provvedimento di rinnovo entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta.

### **Articolo 8**

La Camera di Commercio si riserva di svolgere attività di vigilanza sui laboratori riconosciuti e sugli strumenti di misura soggetti verifica periodica, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 10.12.2001.

La Camera di Commercio di Treviso esercita per competenza territoriale la vigilanza sugli strumenti in servizio verificati da qualsiasi laboratorio accreditato: i risultati della vigilanza sono trasmessi alla eventuale altra Camera di Commercio accreditante.

*(Regolamento approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 45 dell'8.4.2002)*